

Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea

ISUC 1974-2024

Un Istituto per la storia dell'Umbria

50 anni di ricerche, convegni e pubblicazioni



a cura del
Comitato Tecnico Scientifico

Edizioni **iSUC** Studistorici

Edizioni **iSUC** Studistorici

Istituto per la Storia Contemporanea dell'Umbria

piazza IV Novembre, 23 - 06123 Perugia

tel. 075 576 3020

<https://isuc.alumbria.it> - isuc@arubapec.it

isuc@alumbria.it

Comitato Tecnico Scientifico

Alberto Stramaccioni (presidente), Costanza Bondi,

Jacopo Aldighiero Caucci Von Saucken, Alba Cavicchi,

Massimiliano Presciutti (vicepresidente)

Redazione

Gianni Bovini, Federica Conti, Andrea Gobbini

in copertina

Guttuso Renato, *La Battaglia di Ponte dell'Ammiraglio*,

dipinto ad olio su tela, 1951-1952

(Firenze, Galleria degli Uffizi, ex chiesa di San Pier Scheraggio;

su concessione del Ministero della Cultura -

Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi)

Finito di stampare nel mese di dicembre 2024

© ISUC - Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea

ISBN 979-12-98505-4-14

Tutti i diritti riservati

L'utilizzo, anche parziale, è consentito a condizione che venga citata la fonte

Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea

ISUC 1974-2024

Un Istituto per la storia dell'Umbria

a cura del
Comitato Tecnico Scientifico

Sommario

7 Presentazione

parte prima

L'ISUC, LE LEGGI, GLI STATUTI E GLI ORGANI (1974-2024)

- 11 L'ISUC e la sua storia (1974-2024) *Alberto Stramaccioni*
- 29 Legge regionale 29 aprile 1974, n. 31
- 31 Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione (1975)
- 37 Legge regionale 12 agosto 1982, n. 41
- 39 Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
- 43 Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (1995)
- 49 Legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36
- 52 Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (2003)
- 58 Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8
- 63 Legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15
- 68 Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (2024)
- 77 Gli organi

parte seconda

TESTIMONIANZE

- 89 I primi quindici anni dell'ISUC *Marina Ricciarelli*
- 95 La mia storia dell'Umbria *Mario Tosti*
- 104 L'ISUC e Terni *Carla Arconte*
- 110 L'ISUC per l'Umbria *Angelo Bitti*
- 118 Ricerca storica e istituzioni *Luciana Brunelli*
- 126 La didattica all'ISUC *Giovanni Codovini*

- 135 L'ISUC e la ricerca sulle destre *Luca La Rovere*
146 Un laboratorio per la didattica *Dino Renato Nardelli*
156 Ripensando all'attività dell'ISUC *Giancarlo Pellegrini*
174 Gli Alleati in Umbria *Ruggero Ranieri*
180 La ricerca storica all'ISUC *Paolo Raspadori*
185 Resistenza, stragi e RSI in Umbria *Tommaso Rossi*
191 La fotografia per la storia *Massimo Stefanetti*
194 L'ISUC e l'Istituto "Venanzio Gabriotti" *Alvaro Tacchini*
198 L'ISUC e la storia dell'emigrazione *Luciano Tosi*

parte terza

LE INIZIATIVE

- 209 Guida alla lettura
211 Le iniziative

parte quarta

673 LE RISORSE

APPARATI

- 679 Sigle e abbreviazioni
682 Indice dei nomi di persona

Presentazione

Con questo volume il Comitato Tecnico Scientifico ha inteso ricostruire l'attività dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea dalla sua nascita, nel 1974, a oggi. Un cinquantennio in cui la nostra istituzione culturale ha attraversato vari periodi durante i quali ha realizzato diverse iniziative – editoriali, convegnistiche, formative, ecc. – che hanno contribuito a rafforzare la conoscenza sulle tematiche della storia contemporanea nel contesto delle quali si è collocato lo studio e le ricerche sulla storia dell'Umbria.

La prima parte della pubblicazione si apre con una ricostruzione della storia istituzionale dell'ISUC, cui fanno seguito le leggi, gli statuti e la composizione degli organi dirigenti che hanno regolato e guidato l'Istituto e la sua attività.

La seconda parte contiene le testimonianze di alcuni di coloro che nei decenni hanno contribuito a quella attività.

Nella terza parte si elencano, in ordine cronologico, le varie iniziative – convegni e conferenze, giornate e incontri di studio, spettacoli, mostre, visite guidate, presentazioni di libri, laboratori didattici, ecc. – nonché le ricerche, i progetti e le pubblicazioni date alle stampe.

Infine, nella quarta parte si riporta una sintetica descrizione della documentazione conservata e resa disponibile al pubblico nella Biblioteca, nella Fototeca, nella Videoteca, nella Audioteca, nell'Archivio storico.

Per il reperimento delle informazioni che sono confluite in questo volume un ringraziamento particolare va a Gianni Bovini, che ha coordinato il lavoro di ricerca della documentazione svolto da Gianni Cerquiglini, Federica Conti e Andrea Gobbini.

Un ringraziamento per la collaborazione prestata va ai responsabili degli uffici dell'Assemblea Legislativa: Luca Dottorini, Barbara Cesaretti, Laura Potenza, Giuseppe Marzano, Nicola Biancucci, Andrea Giottoli.

Perugia, dicembre 2024

il Comitato Tecnico Scientifico

Legge regionale 29 aprile 1974, n. 31*

Costituzione di un Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione

Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione dell'Umbria promuove la costituzione dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale.

Art. 2

L'Istituto avrà lo scopo di:

- 1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia dell'Umbria nel periodo indicato all'art. 1 ;
- 2) curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni e altre iniziative culturali relative al periodo storico sopra indicato;
- 3) diffondere la conoscenza del periodo storico stesso e in particolare i risultati delle attività di cui al numero precedenti;

4) stabilire i rapporti con Enti e Associazioni aventi fini analoghi e in particolare con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione e con l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento.

Art. 3

1. L'Istituto non ha durata limitata ed ha personalità giuridica.
2. Il funzionamento dell'Istituto è regolato dallo Statuto sociale da approvarsi con legge regionale.

Art. 4

1. Possono diventare soci dell'Istituto privati, associazioni, enti locali e altri enti pubblici che ne condividano le finalità programmatiche.

Art. 5

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

* "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria", n. 15, 30 aprile 1974.

Art. 6

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dai contributi dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.
2. Per la realizzazione dei fini statutari, dell'Istituto potrà utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.

Art. 7

1. I bilanci annuali preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea dei soci devono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all' art. 75 dello Statuto regionale.

Art. 8

1. Per il contributo annuale della Regione è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 che farà carico ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo all'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione" del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli degli esercizi successivi. All'onere medesimo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante corrispondente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del cap. 311 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del relativo esercizio.

Art. 9

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale nominerà un Comitato promotore di sette membri che, entro sessanta giorni dall'insediamento, dovrà provvedere alla redazione di una proposta di statuto.

Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione* (1975)

Art. 1

1. È costituito, per iniziativa della Regione dell'Umbria, l'«Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione».

2. L'Istituto ha personalità giuridica e non è limitato nel tempo.

L3. 'Istituto ha sede in Perugia, presso il Consiglio regionale.

Art. 2

1. L'Istituto avrà lo scopo di:

1) - raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia dell'Umbria nel periodo indicato all'art. 1;

2) - curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni e altre iniziative culturali relative al periodo storico sopra indicato;

3) - diffondere la conoscenza del periodo storico stesso e in particolare i risultati delle attività di cui al numero precedente;

4) - stabilire i rapporti con enti e associazioni aventi fini analoghi e in particolare con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione, con l'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento e con gli Istituti di storia contemporanea dell'Università degli studi di Perugia.

Art. 3

1. Possono essere soci dell'Istituto privati, associazioni, enti locali, altri enti e istituzioni pubbliche e private che ne condividano le finalità.

2. Le ammissioni vengono deliberate a maggioranza semplice dell'Assemblea, su relazione del Comitato direttivo.

* Lo Statuto, approvato dal Consiglio Regionale il 6 marzo 1975, è stato promulgato con legge regionale 10 aprile 1975, n. 21.

Dopo l'approvazione della legge regionale 12 agosto 1982, n. 41, che cambia la denominazione in Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, viene modificato in tal senso l'art. 1, mentre al primo comma del punto 2 dell'articolo 2 si aggiungono le parole «anche per conto terzi»; inoltre, tra le entrate ordinarie previste dall'articolo 25 si aggiungono «i contributi per ricerche e attività culturali commesse da Enti, associazioni e privati».

Art. 4

3. La decadenza della qualità di socio è deliberata dall'Assemblea, su relazione motivata del Comitato direttivo, a maggioranza di due terzi.

Art. 5

1. I soci sono tenuti a contribuire alle finanze dell'Istituto mediante il versamento della quota di associazione stabilita dall'Assemblea.
2. I soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali dell'Istituto.

Art. 6

1. L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze.

Art. 7

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutti gli organi elettivi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci individuali e dai rappresentanti degli enti associati, ai quali sia stato conferito il mandato.

Art. 9

1. La convocazione dei soci per l'assemblea deve essere fatta dal Presidente per iscritto, con comunicazione che risulti spedita almeno 15 giorni prima della data di convocazione e che contenga la specificazione degli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 10

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno: la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di ottobre.
2. L'Assemblea delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei soci, sulle quote di associazione, sui regolamenti di funzionamento dell'Istituto, ed elegge tra i soci, con voto limitato a quattro nominativi, i membri di sua spettanza del Comitato direttivo; elegge altresì il Collegio dei revisori dei conti con voto limitato a due nominativi.
3. L'Assemblea delibera inoltre sull'indirizzo generale dell'Istituto e sui programmi di attività.
4. Nella prima delle sedute ordinarie, e precisamente in quella da tenersi entro marzo, l'Assemblea delibera sulla relazione dell'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente, sui bilanci consuntivo e preventivo, nonché sulla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11

1. Su richiesta di almeno un terzo dei soci o di almeno sei membri del Comitato direttivo il Presidente convoca assemblee straordinarie, da tenersi entro quaranta giorni dalla richiesta.

Art. 12

1. Sia in occasione delle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie debbono essere inclusi nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno un quinto dei soci.
2. Le assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci; in secon-

da convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei votanti.

3. Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto e quelle relative alla decadenza dalla qualità di socio, richiedono la maggioranza di due terzi.

4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può ricevere più di una delega.

Art. 13

1. Il Comitato direttivo si compone di tredici membri di cui sei eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci dell'Istituto e sette eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro. Dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

2. Il Comitato direttivo è presieduto, nella sua prima riunione dopo l'elezione, dal membro più anziano d'età.

Art. 14

1. Il Comitato direttivo elegge a maggioranza nel suo seno, nel corso della prima seduta, il Presidente.

2. Nomina inoltre, sempre fra i suoi membri, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Art. 15

1. Il Comitato direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza almeno di quattro membri oltre al Presidente, o, in sua vece, al Vicepresidente.

3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 16

1. Sono compiti del Comitato direttivo:

- deliberare sull'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto e sulle richieste di personale da rivolgere al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1974, n. 31;

- deliberare annualmente sul programma dell'Istituto da proporre all'Assemblea e predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea medesima sull'attività svolta;

- deliberare sulla costituzione di gruppi di studio e di ricerca cui affidare lo svolgimento di singole parti del programma;

- deliberare sull'organizzazione di convegni e di mostre, nonché sulla partecipazione a consimili iniziative da altri organizzate;

- deliberare sui compensi per gli eventuali collaboratori esterni;

- predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

- presentare all'approvazione dell'Assemblea le domande di ammissione di nuovi soci pervenute non più tardi dell'ultima riunione del Comitato direttivo precedente l'Assemblea;

- deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;

- elaborare e proporre modifiche dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea, che le approva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

- deliberare su ogni altra materia di in-

teresse dell'Istituto non specificamente riservata ad altri organi.

Art. 17

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, presiede e convoca l'assemblea e il Comitato direttivo ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Istituto.
2. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Istituto, di cui firma gli atti.

Art. 18

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o, per sua delega, anche in singoli incarichi.

Art. 19

1. Il Tesoriere vigila a che l'Amministrazione dei fondi sia informata alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo, riscontra tutti gli atti che impegnano il patrimonio sociale e controfirma gli impegni finanziari, le quietanze e i mandati di pagamento, prepara, con il personale amministrativo dell'Istituto, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo.

Art. 20

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci che non abbiano alcun altro incarico in seno all'Istituto e, preferibilmente, tra quelli che abbiano competenza in materia contabile.
2. I componenti del Collegio durano in carica due anni, sono rieleggibili, e nominano tra loro un Presidente.

Art. 21

1. Spetta al Collegio dei revisori dei conti il controllo periodico della contabilità, da effettuarsi almeno due volte l'anno, in modo da poterne riferire nelle assemblee ordinarie; spetta inoltre l'esame del bilancio consuntivo e la redazione di una relazione finale da presentare all'Assemblea sull'andamento della gestione finanziaria dell'Istituto.
2. I revisori dei conti hanno diritto di assistere, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato direttivo.

Art. 22

1. Le cariche sociali sono gratuite. Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese.

Art. 23

1. Per la realizzazione delle finalità dell'Istituto possono costituirsi, per iniziativa del Comitato direttivo, gruppi di studio e di ricerca anche con persone estranee all'Istituto, ma non alle finalità di questo. Tali gruppi debbono comprendere almeno un membro del Comitato direttivo che ne riferisce periodicamente al Comitato stesso.
2. Il finanziamento dell'attività di tali gruppi è predeterminato dal Comitato direttivo nei limiti del bilancio.

Art. 24

1. Le commissioni giudicatrici di concorsi per le borse di studio di cui al successivo art. 33 e le commissioni ordinatrici di congressi e di mostre saranno in ogni caso nominate dal Comitato direttivo, e, pur potendo essere costituite anche da persone estranee all'Istituto – ma non alle

sue finalità – dovranno essere presiedute sempre da un membro del Comitato direttivo, che ne riferirà a quest'ultimo.

Art. 25

1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Istituto sono coperte con entrate ordinarie e straordinarie.

2. Sono entrate ordinarie:

- le erogazioni conseguenti agli stanziamenti iscritti regolarmente nel bilancio della Regione, di Enti locali, di Enti pubblici e privati;
- le quote ordinarie dei soci;
- i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni;
- i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni.

3. Sono entrate straordinarie:

- le erogazioni conseguenti agli stanziamenti straordinari eventualmente deliberati dalla Regione, da Enti locali e da Enti pubblici e privati;
- i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di Enti o persone fisiche.

Art. 26

1. L'entità delle quote di associazione è stabilita dall'Assemblea dei soci con decorrenza dall'anno successivo.

Art. 27

1. I bilanci annuali preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'Istituto almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Art. 28

1. I bilanci annuali preventivi e consun-

tivi, approvati dall'Assemblea dei soci, debbono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all'art. 75 dello Statuto regionale.

Art. 29

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 30

1. Ciascun socio può recedere dalla sua partecipazione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

2. La cessazione dell'appartenenza all'Istituto per recesso non conferisce diritto sul patrimonio dell'Istituto.

Art. 31

1. Nel caso di cessazione dell'attività per lo scioglimento dell'Istituto, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici, di ricerca, i documenti amministrativi, le attività come le eventuali passività e quant'altro appartiene all'Istituto, vengono devoluti alla Regione.

Art. 32

1. Alla biblioteca e all'archivio dell'Istituto sono ammesse – indipendentemente dalla qualità di socio – coloro che abbiano interesse allo studio del periodo considerato.

Art. 33

1. Per meglio assolvere alle proprie finalità l'Istituto può assegnare annualmente, in relazione alle disponibilità di bilancio, borse di studio e borse di ricerca.

2. Le borse possono essere di varia du-

rata, con preferenza per le durate più lunghe.

3. Per l'assegnazione delle borse di studio il Presidente dell'Istituto può procedere alla formazione, sentito il Comitato direttivo, di apposite commissioni giudicatrici con le avvertenze di cui all'art. 24.

Art. 34

[Norma transitoria]

1. Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell'Istituto, e in attesa che si costituisca un nucleo sufficiente di soci, il Consiglio regionale, con voto limitato a cinque nominativi, nominerà per sei mesi, rinnovabili non più di una volta, una commissione provvisoria di nove membri che, coadiuvata da personale del Consiglio regionale, prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare nel più breve tempo il regolare funzionamento dell'Istituto secondo le norme statutarie.

2. Il Comitato provvisorio rassegnerà il suo mandato al Consiglio regionale in occasione della prima Assemblea dei soci dell'Istituto.

Legge regionale 12 agosto 1982, n. 41*

Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.

Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali

29 aprile 1974, n. 31 e 10 aprile 1975, n. 21

Art. 1

1. La Regione dell'Umbria promuove la costituzione dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale.

Art. 2

1. L'Istituto avrà lo scopo di:

- 1) raccogliere e ordinare documenti, testimonianze e pubblicazioni che interessano la storia dell'Umbria nel periodo indicato all' art. 1;
- 2) curare e promuovere ricerche, studi, pubblicazioni e altre iniziative culturali relative al periodo storico sopra indicato;
- 3) diffondere la conoscenza del periodo storico stesso e in particolare i risultati delle attività di cui al numero precedente;
- 4) stabilire i rapporti con Enti e Associazioni aventi fini analoghi;
- 5) l'Istituto, fermi restando gli scopi di cui al comma precedente, può svolgere ricerche e attività culturali anche per conto di terzi.

Art. 3

1. L'Istituto non ha durata limitata ed ha personalità giuridica.
2. Il funzionamento dell'Istituto è regolato dallo Statuto sociale da approvarsi con legge regionale.

Art. 4

1. Possono diventare soci dell'Istituto privati, associazioni, enti locali e altri enti pubblici che ne condividano le finalità programmatiche.

Art. 5

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dai contributi dei soci, da altri contributi, da eventuali donazioni e dai proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi.

* "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria", n. 49, 18 agosto 1982.

2. Per la realizzazione dei fini statutari, dell'Istituto potrà utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.

Art. 7

1. I bilanci annuali preventivi e consuntivi approvati dall'Assemblea dei soci devono essere inviati alla Regione per gli effetti di cui all' art. 75 dello Statuto regionale.

Art. 8

1. Per il contributo annuale della Regione è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 che farà carico ad apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo all'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea" del bilancio dell'esercizio 1974 e di quelli degli esercizi successivi. All'onere medesimo si farà fronte, per l'anno 1974, mediante corrispondente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del cap. 311 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del relativo esercizio.

Art. 9

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale nominerà un Comitato promotore di sette membri che, entro sessanta giorni dall'insediamento, dovrà provvedere alla redazione di una proposta di statuto.

Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6*

Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea

Art. 1

Ristrutturazione

1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.
2. L'Istituto è ente pubblico dotato di propria autonomia statutaria, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità.

Art. 2

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la legislazione della Regione dell'Umbria nonché assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.
2. Le deliberazioni in materia statuta-

ria, da adottarsi, da parte dell'Assemblea dell'Istituto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 3

Soci

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.
2. Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di "soci istituzionali", agli altri quella di "soci ordinari".

Art. 4

Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci

* "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria", n. 9, 22 febbraio 1995.

ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) approvare i programmi di attività dell'Istituto che sono trasmessi al Consiglio regionale per il relativo esame;
- b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;
- d) nominare i revisori dei conti di sua spettanza;
- e) nominare il Comitato scientifico;
- f) approvare i regolamenti;
- g) deliberare in materia statutaria.

Art. 6

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto di sette membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e quattro eletti dall'Assemblea, due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e a esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione la gestione dell'Istituto, con riferimento a tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi.

Art. 7

Comitato scientifico

1. Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea la nomina del Comi-

tato scientifico, composto dal Presidente dell'Istituto e da quattro membri scelti tra studiosi di chiara fama nelle scienze storiche e sociali.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente dell'Istituto.

3. Il Comitato scientifico è organo di consulenza dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, in ordine alla definizione e attuazione del programma di attività, allo svolgimento di manifestazioni e a ogni altra iniziativa dell'Istituto.

4. Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio di amministrazione l'adozione di iniziative, l'instaurazione di rapporti di collaborazione e la stipula di convenzioni e accordi con altri enti od organismi.

5. I membri del Comitato scientifico possono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione aventi a oggetto programmi e iniziative, con diritto di parola.

6. Il Comitato scientifico dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

7. Il compenso per i membri del Comitato scientifico è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Istituto sono eletti dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi.

Art. 9

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di presidente del Collegio, è nominato dal Consiglio regionale.
3. I due membri effettivi restanti e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea dell'Istituto.
4. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

Art. 10

Controllo

1. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta regionale i seguenti atti dell'Istituto:
 - a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - b) i regolamenti;
 - c) l'affidamento del servizio di tesoreria;
 - d) l'alienazione e l'acquisto di immobili;
 - e) l'assunzione di prestiti e di mutui;
 - f) le spese che impegnino il bilancio per oltre tre anni.
2. Le deliberazioni di cui al primo comma diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dal ricevimento delle stesse a se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.
3. La esecutività è sospesa, per una sola volta, se nel termine di cui al comma 2, la Giunta regionale dispone la richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tale caso la deliberazione diventa esecutiva se la Giunta regionale

non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio da parte dell'Istituto o se, entro tale termine, dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

Art. 11

Contabilità

1. Il bilancio dell'Istituto deve perseguire il pareggio finanziario.
2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo annuale.
3. Il bilancio preventivo è deliberato dall'Assemblea dei soci e trasmesso, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, alla Giunta regionale entro il 1° settembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui è riferito.
4. La contabilità e l'attività contrattuale dell'Istituto sono disciplinate con apposito regolamento, da adottare in armonia con i principi desumibili dalla legislazione regionale vigente in materia.

Art. 12

Entrate

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni e da ogni altro provento derivante da contributi, lasciti o donazioni.
2. Le quote sociali sono fissate dal Consiglio di amministrazione e differenziate in rapporto alle categorie dei soci.

Art. 13

Struttura

1. La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

Art. 14

Concorso della Regione
al finanziamento dell'Istituto

1. La Regione dell'Umbria concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto:

- a) con l'assegnazione del personale necessario al funzionamento della struttura di cui all'art. 13;
- b) con la messa a disposizione di locali per la sede, di arredi e attrezzature;
- c) con un contributo annuale alle spese di funzionamento.

Art. 15.

Norma finanziaria

1 Per le finalità di cui alla lettera c), dell'art. 14 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1995, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 81.000.000.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con lo stanziamento già previsto per detto anno all'esistente capitolo 800, rif. bilancio pluriennale 1092031.

3 Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16

Norma transitoria

1 Fino alla costituzione dei nuovi organi sono prorogati quelli in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. La proroga di cui al comma 1 ha la durata massima di 60 giorni, trascorsi i quali gli organi decadono, gli atti da essi eventualmente adottati dopo tale data sono nulli.

3. Durante il periodo di proroga gli organi possono adottare esclusivamente atti urgenti e indifferibili, con espressa indicazione dei motivi

4 Decorso il termine di cui al comma 2 senza che gli organi siano stati ricostituiti, provvede a tal fine il Presidente della Giunta regionale entro il termine di 15 giorni.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assemblea dell'Istituto ristrutturato è convocata dal Presidente uscente. Essa provvede, nella prima seduta, all'adozione dello statuto, da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione, e all'elezione dei componenti gli organi.

Art. 17

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31, 10 aprile 1975, n. 21 e 12 agosto 1982, n. 41.

2. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, conserva efficacia limitatamente alle norme compatibili con quelle della presente legge.

Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea* (1995)

Art. 1

(Natura e sede)

1. In attuazione della legge regionale 29 aprile 1974 n. 31, come modificata dalle leggi regionali 12 agosto 1982 n. 41 e 14 febbraio 1995 n. 6 è costituito l'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.
2. L'Istituto è ente pubblico dotato di autonomia statutaria organizzativa e contabile.

Art. 2

(Scopo)

1. L'Istituto ha lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea. A tal fine provvede in particolare a:
 - a) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni;
 - b) raccogliere e ordinare documenti, pubblicazioni e ogni altro tipo di testimonianza;
 - c) assegnare borse di studio e di ricerca;
 - d) formare gruppi di studio e di ricerca;
 - e) promuovere corsi d'aggiornamento

per insegnanti e di educazione permanente;

f) adottare ogni altra iniziativa idonea, quali convegni, mostre e seminari.

2. Nel perseguimento dello scopo l'Istituto stabilisce specifici contatti con il mondo della scuola e instaura rapporti con enti e associazioni aventi fini analoghi, con istituti universitari e istituzioni culturali.

3. L'Istituto può svolgere ricerche e altre attività per conto terzi sulla base di apposite convenzioni a titolo oneroso. Può altresì attivare rapporti di lavoro con studiosi e operatori del settore. Alla biblioteca e all'archivio dell'Istituto sono ammessi tutti coloro che abbiano interesse allo studio dell'Umbria contemporanea.

Art. 3

(Soci)

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche e private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.

* Cfr. "ISUCinforma", n. 1, 1997, pp. 10-17 (riproposto anche nel n. 2, 1998 e nel n. 3, 1999), dove si legge che è in vigore dal 18 marzo 1996 (p. 2).

2. I soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua.

3. Alle persone giuridiche è attribuita la qualifica di “soci istituzionali”, agli altri quella di “soci ordinari”.

4. L'ammontare delle quote associative è deliberato dalla Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione in misura differenziata per le due categorie di soci con lo stesso provvedimento che approva il bilancio.

5. Il Consiglio di amministrazione può proporre alla Assemblea contribuzioni straordinarie a carico di tutti i soci o di alcune categorie di essi, in relazione alle esigenze e ai programmi dell'Istituto definiti dall'Assemblea.

6. I soci hanno diritto di usufruire dei servizi offerti dall'Istituto e di partecipare alle attività sociali.

Art. 4

(Ammissione di soci)

1. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea su domanda degli interessati e comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto.

Art. 5

(Recesso ed esclusione)

1. La qualità di socio non è trasmissibile.

2. I soci possono sempre recedere con le modalità e i termini previsti dall'art. 24, secondo comma, del Codice civile.

3. L'Assemblea può deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi, con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 6

(Soci onorari)

1. L'Assemblea può conferire la qualifica

di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Istituto.

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

(Composizione

e compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai soci persone fisiche e da un rappresentante per ciascuno dei soci non persone fisiche.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare, con la maggioranza di due terzi dei presenti, in materia statutaria;
- b) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- c) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione di propria spettanza;
- d) nominare i componenti del Comitato scientifico;
- e) nominare i revisori dei conti di propria competenza e determinare gli onorari dei componenti il Collegio;
- f) determinare i criteri per i rimborsi spese spettanti al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori;
- g) approvare il programma annuale di attività dell'Istituto e trasmetterlo al Consiglio regionale;
- h) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- i) deliberare in ordine alle spese che impegnino il bilancio per oltre tre anni;

- l) approvare i regolamenti dell'Istituto;
- m) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio di amministrazione ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 9

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso spedito ai componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e il luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno. Deve essere inoltre convocata quando ne sia stata fatta richiesta motivata dal Consiglio di amministrazione o da almeno un quinto dei soci, che indichino gli argomenti da includere nell'ordine del giorno.

Art. 10

(Deliberazioni dell'Assemblea)

1. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni che hanno a oggetto l'esclusione di soci devono essere adottate, anche in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 11

Composizione e durata del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è

composto di sette membri, tre eletti dal Consiglio regionale e quattro eletti dall'Assemblea, dei quali due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

3. Ove vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente deve darne immediata comunicazione alla Regione e/o convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

4. Ove venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di amministrazione si considera decaduto e il Presidente, o in sua assenza il Collegio dei revisori, provvedono senza indugio a darne comunicazione alla Regione e a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Nel frattempo il Collegio dei revisori adotta gli atti di ordinaria amministrazione e comunque quelli urgenti e indifferibili.

Art. 12

(Compiti

del Consiglio di amministrazione)

1. Spetta al Consiglio di amministrazione l'adozione di ogni atto necessario o utile al perseguimento dello scopo dell'Istituto, che non sia espressamente attribuito alla competenza degli altri organi.

Art. 13

(Riunioni

del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi. È convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di un terzo dei com-

ponenti, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma o con altro mezzo idoneo e il termine è ridotto a due giorni.

Art. 14
(Deliberazioni
del Consiglio di amministrazione)

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con la presenza di almeno tre componenti oltre al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, e con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 15
(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Istituto sono eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea, cura l'esecuzione degli atti del Consiglio e dell'Assemblea e sovrintende all'attività dell'Istituto.

3. Al Presidente possono essere delegati dal Consiglio di amministrazione compiti determinati, nel qual caso egli è tenuto a riferire allo stesso organo, nella prima riunione utile successiva, sulle determinazioni assunte.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

5. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente il Consiglio di amministrazione.

Art. 16
(Composizione
del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio regionale e quattro eletti dall'Assemblea.

2. I membri del Collegio devono essere scelti fra persone che posseggono particolari e comprovate esperienze amministrative nel settore della contabilità e della finanza pubblica. Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori dei conti, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 17
(Funzioni e durata
del Collegio dei revisori)

1. Al Collegio dei revisori spettano funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

2. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno; a esso si applica l'art. 2404 del Codice civile.

3. Il Collegio redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione finanziaria ed economica, da presentare all'Assemblea unitamente al parere sul rendiconto dell'Istituto.

4. I componenti del Collegio dei revisori hanno diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

5. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.

Art. 18

(Rinvio)

1. Si applica agli organi dell'Istituto la normativa in materia di nomine e designazioni di competenza regionale e quella sulla proroga degli organi amministrativi.

Art. 19

(Segretario)

1. Alla direzione dell'attività amministrativa dell'Istituto è preposto un dirigente, con funzioni di Segretario, nominato dal Consiglio di amministrazione fra il personale di più alto livello assegnato all'Istituto.

2. Il Segretario predispone gli elementi di carattere tecnico e amministrativo necessari per l'esercizio delle funzioni da parte degli organi dell'Istituto; assicura l'esecuzione degli atti; partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e dell'Assemblea con funzioni di verbalizzazione.

Art. 20

(Commissione didattica)

1. La Commissione didattica è nominata dal Consiglio di amministrazione ed è composta dal Segretario generale e da membri scelti tra esperti di didattica della storia.

2. La Commissione didattica è coordinata da un membro nominato dal Consiglio di amministrazione.

3. La Commissione didattica è organo di consulenza del Consiglio di amministrazione in ordine alla definizione del

programma di attività nel settore della didattica e dello svolgimento di ogni altra iniziativa dell'Istituto nei confronti della scuola.

4. La Commissione didattica può proporre al Consiglio di amministrazione l'adozione di iniziative, l'instaurazione di rapporti di collaborazione e la stipula di convenzioni e accordi con altri enti od organismi.

5. I membri della Commissione didattica possono essere invitati alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione aventi a oggetto programmi e iniziative, con diritto di parola.

6. La Commissione didattica dura in carica tre anni.

7. Il compenso per i membri della Commissione didattica è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dalle sue entrate, dai beni mobili e immobili e dai diritti immateriali su opere dell'ingegno comunque appartenenti all'Istituto anche a seguito di acquisti, trasferimenti, accettazione di eredità, legati e donazioni.

Art. 22

(Entrate)

1. Sono entrate dell'Istituto:

a) i contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione, da enti, da associazioni e da privati;

b) le quote ordinarie dei soci;

c) i proventi derivanti da effettuazioni di ricerche e da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di

pubblicazioni o da contratti di sponsorizzazione;

d) i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

e) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti straordinari eventualmente deliberati dalla Regione, da enti locali e da enti pubblici o privati;

f) i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di soggetti pubblici o privati;

g) le rendite patrimoniali.

Art. 23

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il Consiglio di amministrazione deve presentare all'Assemblea il bilancio preventivo, unitamente al programma annuale di attività. L'Assemblea deve approvarli entro il 31 agosto.

3. Il Consiglio di amministrazione deve presentare, unitamente alla relazione sull'attività svolta, il conto consuntivo all'Assemblea, che lo approva entro il 10 aprile.

4. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere depositati nella sede dell'Istituto almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 24

(Scioglimento)

1. Nel caso di cessazione dell'attività per scioglimento dell'Istituto, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici e di ricerca, i documenti amministrativi, le attività, le eventuali passività e quant'altro appartiene all'I-

stituto stesso, vengono devoluti alla Regione.

Art. 25

(Norme finali)

1. L'Assemblea provvede a eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione di propria competenza nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro i trenta giorni successivi alla sua costituzione su convocazione dal Presidente uscente.

3. Nella prima seduta il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Collegio dei revisori.

Legge regionale 27 dicembre 2001, n. 36*

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 - Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea

Art. 1

Ristrutturazione

1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.

2. L'Istituto è ente pubblico dotato di propria autonomia statutaria, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità.

2/bis. L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale, al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 2

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la

legislazione della Regione dell'Umbria nonché assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.

2. Le deliberazioni in materia statutaria, da adottarsi, da parte dell'Assemblea dell'Istituto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 3

Soci

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.

2. Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di "soci istituzionali", agli altri quella di "soci ordinari".

Art. 4

Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

* "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria", n. 3, 16 gennaio 2002.

Art. 5

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) approvare i programmi di attività dell'Istituto che sono trasmessi al Consiglio regionale per il relativo esame;
 - b) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;
 - d) nominare i revisori dei conti di sua spettanza;
 - e) approvare i regolamenti;
 - f) deliberare in materia statutaria.

Art. 6

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto di sette membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e quattro eletti dall'Assemblea, due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e a esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.
3. Spetta al Consiglio di amministrazione la gestione dell'Istituto, con riferimento a tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi.

Art. 7

Comitato scientifico

[abrogato]

Art. 8

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Istituto sono eletti dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi.

Art. 9

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di presidente del Collegio, è nominato dal Consiglio regionale.
3. I due membri effettivi restanti e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea dell'Istituto.
4. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

Art. 10

Controllo

[abrogato]

Art. 11

Contabilità

1. L'Istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la pro-

pria contabilità e l'attività contrattuale.

2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e contemporaneamente al Consiglio regionale.

Art. 12

Entrate

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni e da ogni altro provento derivante da contributi, lasciti o donazioni.

2. Le quote sociali sono fissate dal Consiglio di amministrazione e differenziate in rapporto alle categorie dei soci.

Art. 13

Struttura

1. La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

Art. 14

Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.

2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal Consiglio regionale

Art. 15.

Norma finanziaria [abrogato]

Art. 16

Norma transitoria [abrogato]

Art. 17

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31, 10 aprile 1975, n. 21 e 12 agosto 1982, n. 41.

2. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, conserva efficacia limitatamente alle norme compatibili con quelle della presente legge.

Statuto dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea* (2003)

Art. 1

(Natura e sede)

1. In attuazione della legge regionale 29 aprile 1974 n. 31, come modificata dalle Leggi regionali 12 agosto 1982 n. 41, 14 febbraio 1995 n. 6 e 27 dicembre 2001 n. 36, è costituito l'“Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea”.
2. L'Istituto è ente pubblico dotato di autonomia statutaria e contabile.

Art. 2

(Scopo)

1. L'Istituto ha lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea. A tal fine provvede in particolare a:
 - a) curare e promuovere ricerche, studi e pubblicazioni;
 - b) raccogliere e ordinare documenti, pubblicazioni e ogni altro tipo di testimonianza;
 - c) assegnare borse di studio e di ricerca;
 - d) formare gruppi di studio e di ricerca;
 - e) promuovere corsi di aggiornamento

per insegnanti e di educazione permanente;

- f) adottare ogni altra iniziativa idonea, quali convegni, mostre e seminari.
2. Nel perseguimento dello scopo l'Istituto stabilisce contatti con il mondo della scuola e instaura rapporti con enti e associazioni aventi fini analoghi, con istituti universitari e istituzioni culturali.
 3. L'Istituto può svolgere ricerche e altre attività per conto terzi sulla base di apposite convenzioni a titolo oneroso. Può altresì attivare rapporti di lavoro con studiosi e operatori del settore. Alla biblioteca e all'archivio dell'Istituto sono ammessi tutti coloro che abbiano interesse allo studio dell'Umbria contemporanea.

Art. 3

(Soci)

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche e private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.

* Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel “Bollettino Ufficiale della Regione” del 16 aprile 2003.

2. I soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua.

3. Alle persone giuridiche è attribuita la qualifica di “soci istituzionali”, agli altri quella di “soci ordinari”.

4. L'ammontare delle quote associative è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in misura differenziata per le due categorie di soci.

5. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea contribuzioni straordinarie a carico di tutti i soci o di alcune categorie di esse, in relazione alle esigenze e ai programmi dell'Istituto definiti dall'Assemblea.

6. I soci hanno diritto di usufruire dei servizi offerti dall'Istituto e di partecipare alle attività sociali.

Art. 4

(Ammissione di soci)

1. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea su domanda degli interessati e comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto.

Art. 5

(Recesso ed esclusione)

1. La qualità di socio non è trasmissibile.

2. I soci possono sempre recedere con le modalità e i termini previsti dall'articolo 24, secondo comma, del Codice Civile.

3. L'Assemblea può deliberare l'esclusione del socio per gravi motivi, con la maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 6

(Soci Onorari)

1. L'Assemblea può conferire la qua-

lifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Istituto.

Art. 7

(Presidente Onorario)

1. L'Assemblea può conferire la qualifica di Presidente onorario a colui che abbia particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Istituto.

2. Il Presidente onorario è invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 8

(Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9

(Compensi)

1. L'indennità annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione è pari al 50 per cento dell'indennità mensile di un Consigliere regionale.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute pari al 2,5 per cento dell'indennità annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. L'indennità annuale del Presidente del Collegio dei revisori dei Conti è pari al 20 per cento dell'indennità annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. L'indennità annuale dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei con-

ti è pari al 15 per cento dell'indennità annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Gli importi delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 10

(Composizione e compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai soci persone fisiche e da un rappresentante per ciascuno dei soci non persone fisiche.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare, con la maggioranza di due terzi dei presenti, in materia statutaria;
- b) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci nella seconda seduta ordinaria;
- c) deliberare sull'ammontare delle quote associative;
- d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza;
- e) nominare i revisori dei conti di propria competenza;
- f) approvare il programma annuale di attività dell'Istituto;
- g) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- h) deliberare in ordine alle spese che impegnino il bilancio per oltre tre anni;
- i) approvare i regolamenti dell'Istituto;
- j) deliberare su ogni altro atto che il Consiglio di amministrazione ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 11

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata dal Presi-

dente mediante avviso spedito ai componenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno. Deve essere inoltre convocata quando ne sia stata fatta richiesta motivata dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un quinto dei soci, che indichino gli argomenti da includere nell'ordine del giorno.

Art. 12

(Deliberazioni dell'Assemblea)

1. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le deliberazioni che hanno a oggetto l'esclusione dei soci devono essere adottate, anche in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 13

(Composizione e durata

del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, tre eletti dal Consiglio regionale e quattro eletti dall'Assemblea, dei quali due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.

3. Qualora vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina regionale, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per gli adempimenti di sua spettanza. Per la sostituzione di componenti nominati dall'Assemblea, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea stessa.

4. Ove venga a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si considera decaduto e il Presidente, o in sua assenza il Collegio dei revisori, provvedono senza indugio a darne comunicazione alla Regione e a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Nel frattempo il Collegio dei Revisori adotta gli atti di ordinaria amministrazione e comunque quelli urgenti e indifferibili.

Art. 14

(Compiti

del Consiglio di Amministrazione)

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione di ogni atto necessario o utile al perseguimento dello scopo dell'Istituto, che non sia espressamente attribuito alla competenza degli altri organi.

Art. 15

(Riunioni

del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni tre mesi. È convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta scritta di un terzo dei componenti, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo

dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma o altro mezzo idoneo e il termine è ridotto di due giorni.

Art. 16

(Deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione)

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con la presenza di almeno tre componenti oltre al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 17

(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Istituto sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea e sovrintende all'attività dell'Istituto.

3. Al Presidente possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione compiti determinati, nel qual caso egli è tenuto a riferire allo stesso organo, nella prima riunione utile successiva, sulle determinazioni assunte.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

5. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o

ad altro componente il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
(Composizione)

del Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio regionale e quattro eletti dall'Assemblea.
2. I membri del Collegio devono essere scelti fra persone che posseggono particolari e comprovate esperienze amministrative nel settore della contabilità e della finanza pubblica. Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori dei conti, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 19
(Funzioni e durata)

del Collegio dei Revisori)

1. Al Collegio dei Revisori spettano funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno; a esso si applica l'articolo 2404 del Codice Civile.
3. Il Collegio redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione finanziaria ed economica, da presentare all'Assemblea unitamente al parere sul rendiconto dell'Istituto.
4. I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.

5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.

Art. 20
(Rinvio)

1. Si applica agli organi dell'Istituto la normativa in materia di nomine e designazioni di competenza regionale e quella sulla proroga degli organi amministrativi.

Art. 21
(Personale)

1. La struttura organizzativa dell'Istituto è definita nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale.

Art. 22
(Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Istituto è costituito dalle sue entrate, dai beni mobili e immobili e dai diritti immateriali su opere di ingegno, comunque appartenenti all'Istituto anche a seguito di acquisti, trasferimenti, accettazione di eredità, legati e donazioni.

Art. 23
(Entrate)

1. Sono entrate dell'Istituto:
 - a) i contributi ordinari e straordinari erogati dalla Regione, da enti, da associazioni e da privati;
 - b) le quote ordinarie dei soci;
 - d) i proventi derivanti da effettuazioni di ricerche e da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di pubblicazioni o da contratti di sponsorizzazione;
 - d) i redditi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
 - e) le erogazioni conseguenti gli stanziamenti.

menti straordinari eventualmente deliberati dalla Regione, da enti locali e da enti pubblici o privati;

f) i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di soggetti pubblici o privati;

g) le rendite patrimoniali.

Art. 24

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il Consiglio di amministrazione deve presentare all'Assemblea il bilancio preventivo, unitamente al programma annuale di attività. L'Assemblea deve approvarli entro il 31 agosto.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, unitamente alla relazione sull'attività svolta, il conto consuntivo all'Assemblea, che lo approva entro il 10 aprile.

4. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere depositati nella sede dell'Istituto almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 25

(Scioglimento)

1. Nel caso di cessazione dell'attività dell'Istituto, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici e di ricerca, i documenti amministrativi, le attività, le eventuali passività e quant'altro appartiene all'Istituto stesso, vengono devoluti alla Regione.

Art. 26

(Norme Finali)

1. L'Assemblea provvede a eleggere i

componenti del Consiglio di Amministrazione di propria competenza nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce entro i trenta giorni successivi alla sua costituzione su convocazione del Presidente uscente.

3. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Collegio dei Revisori.

Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8*

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)

CAPO I

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)

Art. 1

Ristrutturazione

1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.
2. L'Istituto è ente pubblico dotato di un proprio statuto e di autonomia, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza

della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità.

2/bis. L'Istituto trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente dell'Assemblea legislativa invia la relazione al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali.

Art. 2

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la legislazione della Regione dell'Umbria nonché assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.
2. Lo statuto dell'Istituto è adottato,

* "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria", n. 28, 7 maggio 2021.

Al capo II il provvedimento contiene modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici).

su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed è approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica.

Art. 3

Soci

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.
2. Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di "soci istituzionali", agli altri quella di "soci ordinari".

Art. 4

Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono l'Assemblea dei soci, il Comitato tecnico-scientifico, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) approvare annualmente, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, il programma di attività dell'Istituto con indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il Presidente dell'Istituto trasmette all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo entro il 15 settembre di ogni anno.

L'Ufficio di Presidenza, esaminato il programma di attività, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa;

- b) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto su proposta del Presidente dell'Istituto, previo parere del Collegio dei revisori dei conti;
- c) eleggere due dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;
- d) approvare i regolamenti;
- e) deliberare in materia statutaria.

Art. 6

Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali e appartenenti al mondo della cultura, dell'Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è anche Presidente dell'Istituto.
2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati, il candidato a ricoprire la carica di Presidente ai sensi del comma 1.
3. Dei quattro componenti di cui al comma 1, due sono eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci

e i nominativi sono comunicati al Presidente dell'Assemblea legislativa.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della Regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.

5. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e a esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.

6. Spetta al Comitato tecnico-scientifico la proposta dei programmi di attività dell'Istituto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole riunioni del Comitato nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

Art. 7

Comitato scientifico
[abrogato]

Art. 8

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato tecnico-scientifico e cura l'esecuzione dei deliberati

degli organi. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.

2. Il Vicepresidente dell'Istituto è scelto dal Comitato tecnico-scientifico nel proprio seno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

3. Al Presidente dell'Istituto è corrisposto un compenso mensile lordo, onnicomprensivo, pari al dieci per cento dell'indennità di carica mensile di un Consigliere regionale, a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 9

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attua-

zione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

4. Compete al Presidente del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al venti per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto di cui all'articolo 8, comma 3, e agli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al quindici per cento del compenso mensile sempre del Presidente dell'Istituto. Le indennità di cui al presente comma sono poste a carico del bilancio dell'Istituto

Art. 10
Controllo
[abrogato]

Art. 11
Contabilità

1. L'istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità e l'attività contrattuale.

2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e contemporaneamente al Consiglio regionale.

Art. 12

Entrate

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni e da ogni altro provento derivante da contributi, lasciti o donazioni.

2. Le quote sociali sono fissate nello statuto e differenziate in rapporto alle categorie dei soci.

Art. 13

Struttura

1. La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

Art. 14

Concorso della Regione
al finanziamento dell'Istituto

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.

2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal Consiglio regionale

Art. 15.

Norma finanziaria
[abrogato]

Art. 16

Norma transitoria
[abrogato]

Art. 17

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31, 10 aprile 1975, n. 21 e 12 agosto 1982, n. 41.
2. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, conserva efficacia limitatamente alle norme compatibili con quelle della presente legge.

Legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15*

Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione

CAPO I

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
(Ristrutturazione organica e funzionale
dell'Istituto per la storia dell'Umbria
contemporanea)

Art. 1

Ristrutturazione

1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31, modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41.
2. L'Istituto è ente pubblico dotato di un proprio statuto e di autonomia, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni

e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità.

2/bis. L'Istituto trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente dell'Assemblea legislativa invia la relazione al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali.

Art. 2

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la legislazione della Regione dell'Umbria nonché assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.
2. Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci aventi diritto al voto alla data della de-

* "Bollettino Ufficiale della Regione Umbria", n. 52, 2 novembre 2023.

liberazione, computando anche i voti espressi attraverso delega ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2. Lo statuto adottato è approvato con atto dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica.

Art. 3

Soci

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.
2. Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di "soci istituzionali", agli altri quella di "soci ordinari".

Art. 4

Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono l'Assemblea dei soci, il Comitato tecnico-scientifico, il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) approvare annualmente, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, il programma di attività dell'Istituto con indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il Presidente dell'Istituto trasmette all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo entro il 15 settembre di ogni anno.

L'Ufficio di Presidenza, esaminato il programma di attività, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa;

- b) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto su proposta del Presidente dell'Istituto, previo parere del Collegio dei revisori dei conti;
- c) eleggere due dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;
- d) approvare i regolamenti;
- e) deliberare in materia statutaria.

Art. 5 bis

Votazioni nell'Assemblea dei soci

1. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale annuale ha diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci.
2. Ogni avente diritto al voto ai sensi del comma 1, può farsi rappresentare nell'espressione del voto, con delega scritta, da un altro socio presente alla riunione dell'Assemblea e che partecipa al voto. La delega deve indicare il giorno e il luogo della riunione dell'Assemblea convocata. La delega è valida con riferimento alla riunione cui si riferisce. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.
3. Ai fini del numero legale per la valida costituzione della riunione dell'Assemblea dei soci, si considerano anche le deleghe complessivamente conferite.

Art. 5 ter

Riunioni dell'Assemblea dei soci in modalità telematica

1. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono tenersi, previa decisione del

Presidente dell'Istituto, in modalità telematica, con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni. La partecipazione in modalità telematica è equiparata alla partecipazione in presenza fisica.

2. Nelle riunioni in modalità telematica, salvo quanto previsto al comma 3, le votazioni si svolgono a scrutinio palese o per appello nominale con chiamata del Presidente dell'Istituto oppure con votazione elettronica purché estesa a tutti coloro che partecipano alla riunione con diritto di voto. Ogni avente diritto al voto che partecipa in modalità telematica può essere delegato ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2.

3. Nelle riunioni in modalità telematica la votazione si effettua a scrutinio segreto nei casi previsti dallo statuto purché con modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Art. 6

Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali e appartenenti al mondo della cultura, dell'Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è anche Presidente dell'Istituto.

2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati, il candidato a ricoprire la carica di Presidente ai sensi del comma 1.

3. Dei quattro componenti di cui al comma 1, due sono eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci e i nominativi sono comunicati al Presidente dell'Assemblea legislativa.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della Regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.

5. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e a esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.

6. Spetta al Comitato tecnico-scientifico la proposta dei programmi di attività dell'Istituto per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, avuto riguardo alle compatibilità finanziarie.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole riunioni del Comitato nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

7 bis. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico sentiti gli altri membri può stabilire che l'organo si riunisca in modalità telematica ai sensi dell'articolo 5 ter. In questo caso non è dovuto il rimborso spese di cui al comma 7 del presente articolo

Art. 7

Comitato scientifico
[abrogato]

Art. 8

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato tecnico-scientifico e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.

2. Il Vicepresidente dell'Istituto è scelto dal Comitato tecnico-scientifico nel proprio seno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

3. Al Presidente dell'Istituto è corrispo-

sto un compenso mensile lordo, omnicomprensivo, pari al dieci per cento dell'indennità di carica mensile di un Consigliere regionale, a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 9

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

4. Compete al Presidente del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al venti per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto di cui all'articolo 8, comma 3, e agli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al quindici per cento del compenso mensile sempre del Presidente dell'Istituto. Le

indennità di cui al presente comma sono poste a carico del bilancio dell'Istituto

Art. 10
Controllo
[abrogato]

Art. 11
Contabilità

1. L'istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità e l'attività contrattuale.
2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e contemporaneamente al Consiglio regionale.

Art. 12
Entrate

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni e da ogni altro provento derivante da contributi, lasciti o donazioni.
2. Le quote sociali sono fissate nello statuto e differenziate in rapporto alle categorie dei soci.

Art. 13
Struttura

1. La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

Art. 14

Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.
2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal Consiglio regionale

Art. 15.
Norma finanziaria
[abrogato]

Art. 16
Norma transitoria
[abrogato]

Art. 17
Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31, 10 aprile 1975, n. 21 e 12 agosto 1982, n. 41.
2. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21, conserva efficacia limitatamente alle norme compatibili con quelle della presente legge.

Statuto dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea* (2024)

Art. 1

(Natura e scopo)

1. L'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di seguito Istituto, già istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 (Costituzione di un Istituto per la storia dell'Umbria dal Risorgimento alla Liberazione) e disciplinato dalla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e successive modificazioni, è ente pubblico per la ricerca storica dotato di un proprio statuto e di autonomia scientifica, organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità.

2. Per il perseguimento dello scopo indicato al comma 1, l'Istituto provvede a:

- a) progettare, promuovere e curare ricerche, studi e pubblicazioni;

- b) raccogliere, ordinare e rendere fruibili al pubblico documenti, pubblicazioni e ogni altro tipo di testimonianza;

- c) formare gruppi di studio e di ricerca;

- d) promuovere corsi di aggiornamento per insegnanti e di educazione permanente;

- e) adottare ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità tra cui l'organizzazione di conferenze, convegni, seminari, le presentazioni di libri, mostre, video, siti internet, pagine social, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Istituto stabilisce contatti e rapporti con il mondo della scuola, Università o loro Dipartimenti, con enti e associazioni pubbliche e private, fondazioni, ordini professionali e istituzioni culturali aventi fini analoghi.

4. Con i soggetti di cui al comma 3 e in particolare con l'Università degli Studi di Perugia e con l'Università per Stranieri di Perugia, l'Istituto sottoscrive

* Approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 375 del 20 febbraio 2024.

accordi funzionali allo svolgimento di attività e iniziative previste dal proprio programma di attività.

5. L'Istituto può svolgere ricerche e altre attività su committenza pubblica o privata dietro compenso, nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della concorrenza.

6. L'Istituto garantisce a tutti coloro che abbiano interesse allo studio dell'Umbria contemporanea l'accesso e la consultazione della sua Biblioteca e della documentazione conservata nel proprio Archivio storico.

Art. 2

(Soci)

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche e private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.

2. Alle persone giuridiche è attribuita la qualifica di "soci istituzionali", agli altri quella di "soci ordinari".

3. I soci sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua deliberata dall'Assemblea dei soci in misura differenziata per le due categorie di soci, su proposta del Presidente, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico.

4. Il Presidente, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, può proporre all'Assemblea dei soci contribuzioni straordinarie a carico di tutti i soci, o di alcune categorie di essi, in relazione alle esigenze e ai programmi dell'Istituto definiti dall'Assemblea.

5. I soci hanno diritto di usufruire dei servizi offerti dall'Istituto e di partecipare alle attività sociali.

Art. 3

(Ammissione di soci)

1. La domanda di associazione, corredata da lettera motivazionale, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, unitamente alla prova del versamento della quota associativa annuale.

2. La domanda di associazione è deliberata nella prima assemblea dei soci successiva alla presentazione della domanda. La qualifica di socio è acquisita, anche agli effetti delle scadenze di pagamento delle quote annuali, dal giorno successivo a quello della delibera assembleare di ammissione.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'istituto provvede alla restituzione dell'importo versato con la domanda.

Art. 4

(Recesso ed esclusione)

1. La qualità di socio non è trasmissibile.

2. I soci possono sempre recedere con le modalità e i termini previsti dall'articolo 24, secondo comma, del Codice Civile.

3. L'Assemblea delibera l'esclusione del socio per gravi motivi con la maggioranza assoluta dei componenti.

4. La qualifica di socio, con il relativo diritto di voto in Assemblea dei soci, si perde automaticamente per il mancato pagamento della quota associativa annua. La perdita della qualità di socio è comunicata all'Assemblea dal Presidente nella prima seduta utile.

Art. 5

(Soci onorari)

1. L'Assemblea dei soci può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Istituto.
2. I soci onorari partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
3. La qualifica di socio onorario è esercitata senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 6

(Presidente Onorario)

1. L'Assemblea dei soci può conferire la qualifica di Presidente Onorario a colui che abbia particolari benemeritenze nel campo di attività dell'Istituto.
2. Il Presidente onorario è invitato alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico e dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.
3. La qualifica di Presidente onorario è esercitata senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Comitato Tecnico-Scientifico;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 8

(Compensi)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, al Presidente dell'Istituto è corrisposto, a carico del bilancio dell'Istituto, un compenso mensile lordo, onnicomprensivo, pari al dieci per cen-

to dell'indennità di carica mensile di un Consigliere regionale.

2. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole riunioni del Comitato stesso nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un'indennità mensile pari al venti per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto. Agli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un'indennità mensile pari al quindici per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto.

Art. 9

(Composizione

e compiti dell'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci, di seguito Assemblea, è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) approvare annualmente, su proposta del Comitato tecnico-scientifico il programma di attività dell'Istituto con indicazione del relativo fabbisogno finanziario, in modo da consentire al Presidente dell'Istituto di trasmetterli all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa entro il 15 settembre di ogni anno;

- b) deliberare il bilancio di previsione e

il rendiconto su proposta del Presidente dell'Istituto, previo parere del Collegio dei revisori dei conti;

c) eleggere due dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;

d) approvare i regolamenti;

e) deliberare in materia statutaria secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della Legge regionale n. 6/1995;

f) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci;

g) deliberare sull'ammontare delle quote associative;

h) approvare entro il 15 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, in modo da consentire al Presidente dell'Istituto di trasmetterla al Presidente dell'Assemblea legislativa entro il 30 aprile;

i) deliberare su ogni altro atto che il Presidente ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 10

(Convocazione dell'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Istituto mediante avviso spedito tramite email ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

3. La convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea, di norma, devono essere pubblicati nel sito istituzionale (<https://isuc.alumbria.it/>) e nelle pagine social dell'Istituto.

4. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno. Deve essere inoltre convocata quando ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno tre componenti del Comitato Tecnico-Scientifico o da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota annuale. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da includere nell'ordine del giorno.

5. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere convocate, previa decisione del Presidente dell'Istituto, in modalità telematica, con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni. La partecipazione in modalità telematica è equiparata alla partecipazione in presenza fisica.

6. Nelle riunioni in modalità telematica le votazioni si svolgono a scrutinio palese o per appello nominale con chiamata del Presidente dell'Istituto oppure con votazione elettronica purché estesa a tutti coloro che partecipano alla riunione con diritto di voto. Ogni avente diritto al voto che partecipa in modalità telematica può essere delegato.

Art. 11

(Votazioni nell'Assemblea dei soci)

1. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale annuale ha diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci.

2. Ogni avente diritto al voto ai sensi del comma 1, può farsi rappresentare nell'espressione del voto, con delega scritta, da un altro socio presente alla riunione dell'Assemblea e che partecipa al voto. La delega deve indicare il giorno e il luogo della riunione dell'Assemblea convocata. La delega è valida con riferimento alla riunione cui si riferisce. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A tal fine, si considerano anche le deleghe complessivamente conferite.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le deliberazioni in materia statutaria sono adottate, su proposta del Presidente, con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci aventi diritto alla data della deliberazione, computando anche i voti espressi attraverso la delega di cui al comma 2.

Art. 12

(Composizione e durata del Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto, di seguito Comitato, è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali e appartenenti al mondo della cul-

tura, dell'Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è anche Presidente dell'Istituto.

2. Dei quattro componenti di cui al comma 1, due sono eletti dall'Assemblea legislativa e gli altri due dall'Assemblea dei soci.

3. Ai componenti del Comitato eletti dall'Assemblea dei soci si applicano le cause di esclusione, di incompatibilità e i divieti previsti dagli articoli 3, 3 bis e 4 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni.

4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della Regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni, al termine dei quali scade unitamente al suo Presidente.

6. Qualora venga meno uno dei componenti del Comitato nominato dall'Assemblea legislativa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Presidente della stessa per gli adempimenti di sua spettanza. Per la sostituzione di componenti nominati dall'Assemblea dei soci dell'Istituto il Presidente dello stesso provvede a convocare l'Assemblea medesima. I membri eletti in corso di mandato in sostituzione dei componenti cessati per qualunque motivo, durano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale ai sensi del comma 5.

Art. 13
(Compiti)

del Comitato tecnico-scientifico)

1. Spetta al Comitato la proposta, da sottoporre all'Assemblea dei soci, dei programmi di attività per il perseguimento delle finalità dell'Istituto di cui all'articolo 1.

Art. 14
(Riunioni)

del Comitato tecnico-scientifico)

1. Il Comitato si riunisce di regola ogni tre mesi. È convocato dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta scritta di due dei componenti, con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza, nonché degli argomenti da trattare, spedito tramite email almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

2. In caso di urgenza la convocazione è fatta con telegramma o altro mezzo idoneo (posta elettronica certificata) e il termine è ridotto di due giorni.

3. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico sentiti gli altri membri può stabilire che l'organo si riunisca in modalità telematica secondo le modalità riferite all'Assemblea dei soci di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 10 dello Statuto.

Art. 15
(Deliberazioni)

del Comitato tecnico-scientifico)

1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con la presenza di almeno due componenti oltre al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 16
(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea e il Comitato e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.

2. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente il Comitato.

3. Il Presidente esercita ogni altro potere non espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi.

4. Il Vicepresidente dell'Istituto è scelto dal Comitato nel proprio seno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 17
(Composizione
del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti,

nominato dall'Assemblea legislativa, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 18

(Funzioni del Collegio dei revisori)

1. Spetta al Collegio dei revisori la verifica dei conti e il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

2. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno due volte all'anno.

3. Il Collegio redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione finanziaria ed economica, da presentare all'Assemblea unitamente al parere sul rendiconto dell'Istituto.

4. I componenti del Collegio dei revisori hanno diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea e del Comitato, cui sono invitati, ma senza diritto di voto.

Art. 19

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano l'articolo 11 ter e il titolo II della l.r. 11/1995 e la l.r. 6/1995.

Art. 20

(Personale)

1. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa provvedono all'ap-

posizione dei visti e pareri di regolarità contabile e amministrativa nei casi e con le modalità previste dai regolamenti dell'Assemblea stessa vigenti in materia.

Art. 21

(Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Istituto è costituito dalle entrate di cui all'articolo 22, dai beni mobili e immobili e dai diritti immateriali su opere di ingegno, comunque appartenenti all'Istituto anche a seguito di acquisti, trasferimenti, accettazione di eredità, legati e donazioni.

Art. 22

(Entrate)

1. Sono entrate dell'Istituto:

a) i contributi, ordinari e straordinari, erogati dalla Regione Umbria, da enti e da associazioni pubbliche e private, nonché da privati;

b) le quote associative versate dai soci;

c) i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di ricerche o da prestazioni di attività a favore di terzi, nonché dalla vendita di pubblicazioni;

d) i proventi derivanti da eventuali lasciti o donazioni;

e) le erogazioni conseguenti gli stanziamenti straordinari eventualmente deliberati dalla Regione, da enti locali e da enti pubblici o privati;

f) i contributi e le sovvenzioni a carattere occasionale da parte di soggetti pubblici o privati;

g) le rendite patrimoniali.

Art. 23

(Scioglimento)

1. Nel caso di cessazione dell'attività

dell'Istituto, le attrezzature, i mobili, i materiali archivistici, bibliografici e di ricerca, i documenti amministrativi, le attività, le eventuali passività e quant'altro appartiene all'Istituto stesso, vengono devoluti alla Regione Umbria.

Con questo volume il Comitato Tecnico Scientifico ha inteso ricostruire l'attività dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea dalla sua nascita, nel 1974, a oggi. Un cinquantennio in cui la nostra istituzione culturale ha attraversato vari periodi durante i quali ha realizzato diverse iniziative – editoriali, convegnistiche, formative, ecc. – che hanno contribuito a rafforzare la conoscenza sulle tematiche della storia contemporanea nel contesto delle quali si è collocato lo studio e le ricerche sulla storia dell'Umbria.

La prima parte della pubblicazione si apre con una ricostruzione della storia istituzionale dell'ISUC, cui fanno seguito le leggi, gli statuti e la composizione degli organi dirigenti che hanno regolato e guidato l'Istituto e la sua attività.

La seconda parte contiene le testimonianze di alcuni di coloro che nei decenni hanno contribuito a quella attività.

Nella terza parte si elencano, in ordine cronologico, le varie iniziative – convegni e conferenze, giornate e incontri di studio, spettacoli, mostre, visite guidate, presentazioni di libri, laboratori didattici, ecc. – nonché le ricerche, i progetti e le pubblicazioni date alle stampe.

Infine, nella quarta parte si riporta una sintetica descrizione della documentazione conservata e resa disponibile al pubblico nella Biblioteca, nella Fototeca, nella Videoteca, nella Audioteca, nell'Archivio storico.

